

AVVISO PUBBLICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OCULISTICHE

L' INAIL - Direzione Regionale per la Sardegna (di seguito denominato **INAIL**) informa che intende sottoscrivere convenzioni, con oneri a carico INAIL, per l'erogazione delle prestazioni oculistiche elencate nell'**Al.1**.

Nell'ambito del quadro normativo delineato dal D.lgs. 38/2000 e dal D.lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.lgs. 106/2009, la fornitura di tali prestazioni rientra nelle competenze dell'Istituto ai sensi degli articoli 66, 86, 90, 236, 178 e seguenti nonché 256 del D.P.R. 1124/1965; dell'art. 57 della L. 833/1978 e dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1979; dell'art. 12 della L. 67/1988; dell'art 2 comma 2 del D.M. 332/1999 e dall'art. 2 dell'Accordo-quadro stipulato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.

Sono ammesse alla sottoscrizione senza carattere di esclusiva le strutture sanitarie pubbliche e gli studi e le strutture private del territorio sardo, siano esse autorizzate o convenzionate per l'oculistica con il Servizio Sanitario regionale, con preferenza per le accreditate sulle private (di seguito indicate strutture sanitarie).

Si precisano di seguito l'oggetto, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande per la stipula della convenzione.

1 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli assicurati INAIL, della visita e delle prestazioni oculistiche che sono elencate nell'Allegato.1, che riporta le prestazioni d'interesse di cui al D.G.R. n. 61/26 del 18/12/2018 e s.m.i. ed aggiornamenti, nonché nel suppl. 15 della G.U. 65 del marzo 2018 relativa ai LEA. La struttura convenzionata potrà erogare tutte le prestazioni indicate ovvero segnare solo quelle che intende erogare ed eventualmente relativamente per quali sedi (All. 9).

2 - Modalità di erogazione delle prestazioni

L'Inail avvierà presso la Struttura sanitaria, previo accordi con la sede competente, i propri assicurati che esibiranno un documento di identità e l'impegnativa Inail redatta su apposito modello (denominato "Mod.127/I Inail"). La prestazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta della Sede Inail, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso.

Poiché l'Inail deve garantire ai propri assistiti rapidità di prestazioni non disgiunta dalla qualità del servizio complessivo, si ritiene di particolare rilevanza che la refertazione medica sia particolarmente curata nel dettaglio con una lettura completa, secondo criteri di valenza medico-legale forense. La consegna alla Sede Inail di competenza degli esami e della refertazione sarà anticipata a mezzo di posta elettronica certificata a cura della struttura sanitaria entro e non oltre 48 ore dalla data della prestazione; l'intera documentazione relativa alla prestazione, comprensiva di supporti informatici (CD, DVD, tracciati, o altro), sarà consegnata a cura della Struttura sanitaria entro ulteriori 48 ore - salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso - in busta chiusa e con modalità atte a tutelare la riservatezza dei dati sanitari trattati.

Qualora gli specialisti della struttura sanitaria ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere interrotta per acquisire previamente ulteriore autorizzazione dall'Istituto.

In caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni, salvo per motivi non imputabili all'affidatario, sarà applicata una penale pari al 15% dell'ammontare netto dell'importo del tariffario per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto dell'Inail di risolvere la convenzione in caso di ritardi reiterati.

3 - Corrispettivi delle prestazioni rese

La struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti inviati dall'INAIL.

Per il compenso relativo alle singole prestazioni si farà riferimento al Nomenclatore tariffario di cui al D.G.R. n. 61/26 del 18/12/2018, e s.m.i. ed aggiornamenti, nonché nel suppl. 15 della G.U. 65 del marzo 2018 relativa ai LEA. In particolare l'Inail indicherà nell'impegnativa ("Mod.127/I Inail") lo scopo dell'accertamento diagnostico:

- in caso di accertamento ai fini medico-legali, il corrispettivo sarà imponibile ai fini IVA;
- in caso di accertamento a fini prevenzionali, il corrispettivo sarà esente.

Qualora in corso di vigenza della convenzione dovesse intervenire una variazione delle tariffe di riferimento, si procederà all'adeguamento delle medesime, con la decorrenza prevista dalla nuova normativa, mediante apposito atto integrativo della convenzione stipulata.

Alla fattura, da elaborare nelle forme di cui al D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013 – L. n. 244 del 24 Dicembre 2007, art. 1, commi da 209 a 213 e s.m.i., dovranno essere allegate la copia dell'impegnativa e nota riassuntiva delle prestazioni erogate controfirmata dall'assistito. L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla struttura sanitaria entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN segnalato all'INAIL.

4 - Trattamento dati personali e sensibili

Ai fini della convenzione, la struttura sanitaria accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare INAIL e di cui gli incaricati della struttura sanitaria vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. La struttura sanitaria vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

5 - Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione Corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, nonché all'esistenza di Codici Etici e Codici Comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

La struttura sanitaria si impegna al rispetto dei principi contenuti nel patto d'integrità in **All. 4**, che costituirà parte integrante della convenzione.

6 - Durata

La convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

7 - Risoluzione e recesso unilaterale

La convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura, del requisito della regolarità contributiva.

Le strutture sanitarie avranno facoltà di recesso dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo posta elettronica certificata con comunicazione scritta e motivata. Una volta concessa dall'INAIL la facoltà di recesso il

rapporto sarà immediatamente interrotto con pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

8 - Controversie

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

9 – Imposta di bollo

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico della struttura sanitaria ai sensi del DPR 26.10.72 n. 642 e successive modifiche e integrazioni e all'imposta di registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

11 – Modalità di partecipazione

Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione le strutture interessate dovranno presentare:

- a. - la *domanda compilata sul modello All.1* sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura con allegata copia della carta di identità del firmatario evidenziando con segno affermativo (SÌ) la disponibilità all'erogazione in corrispondenza di ciascuna prestazione di interesse e alle sedi INAIL di riferimento;
- b. - l'*autorizzazione all'esercizio delle attività oculistica nei locali – di cui all'allegato 6 - nei quali sarà erogata la prestazione delle attività* ai sensi di legge;
- c. - *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* ai sensi del T.U. di cui al DPR 445/00 e della Legge 183/11 e s.m.i, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello All.2;

- d. - *attestato di conformità* dell'azienda alle regole sulla privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura secondo il modello All.3;
- e. - *patto di integrità* sottoscritto dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare e impegnare legalmente la struttura in modello All.4;
- f. - *copia della polizza assicurativa* a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi (in riferimento alla quale deve essere inviata la dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva in All. 5 e *copia del contratto assicurativo* a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi);
- g. - scheda anagrafica della struttura sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello All. 6;
- h. - autodichiarazione antimafia sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello All. 7;
- i. - comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, di cui all'allegato modello n. 8.

La domanda con tutti i documenti precisati (dalla lettera a. alla lettera i. del presente 1 articolo) dovrà essere inviata all'INAIL **entro il 06 maggio 2022** tramite PEC all'indirizzo: sardegna@postacert.inail.it indicando come oggetto: "convenzione per l'erogazione di prestazioni oculistiche" e il nome della struttura/professionista per la quale si presenta istanza.

Per eventuali informazioni è disponibile la e-mail sardegna@inail.it e i seguenti contatti:

Responsabile Ufficio Attività Strumentali - Dott. Lamberto Tagliasacchi - l.tagliasacchi@inail.it - 070 6052480 - 337 102 0947

Responsabile Sovrintendenza Sanitaria Regionale – Dott.ssa Gavina Solinas -
g.solinas@inail.it - 070 6052439 - 331 626 4091

12 – Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito: www.inail.it/

La Direzione Regionale Sardegna si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare, in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, eventuali possibili aspettative.

13 – Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Lamberto Tagliasacchi, responsabile dell'Ufficio Attività Strumentali della Direzione regionale Inail Sardegna.

Allegati in formato editabile:

All.1 Domanda di partecipazione e elenco prestazioni erogate

All.2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

All.3 Attestato di Conformità al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in tema di privacy

All.4 Patto di Integrità

All.5 Dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva

All.6 Scheda Anagrafica struttura

All.7 Autodichiarazione antimafia

All. 8 comunicazione cc dedicato